

ESENTE



5502/15

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Oggetto

Dott. STEFANO PETITTI

- Presidente -

Dott. FELICE MANNA

- Consigliere -

Dott. VINCENZO CORRENTI

- Consigliere -

Dott. MILENA FALASCHI

- Rel. Consigliere -

Dott. ANTONINO SCALISI

- Consigliere -

EQUA
RIPARAZIONE
Motivazione
semplificata

Ud. 26/11/2014 - PU

R.G.N. 26979/2013

Ca. 5502
Rep.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 26979-2013 proposto da:

NEGRO ALESSANDRA NGRLSN72L62D851B, MAURO LUIGI
IPPAZIO MRALPP66D01D044G, RIZZO LIA FRANCESCA
RZZLRN67D41D851S, POPOLIZIO ANNA PPLNA58E51D851N,
BORTONE FABRIZIO BRTFRZ76R14D851H, RIZZELLO
LUIGIA RZZLGU64D62A184A, SERGI GABRIELE
SRGGRL76A06D851F, MAURO FRANCESCA
MRAFNC60S58D044B, MARTELLA BIAGIO
MRTBGI68P13Z133M, PROTOPAPA MARIA GABRIELLA
PRTMGB69P70D851U, SERGI ADDOLORATA
SRGDLR75B54D851B, SERGI ANTONELLA
SRGNL65T51E506D, CIARDO ANNA ELISA

CRDNLS75S55B936A, MAURO ROCCO MRARCC69M15D044D,
MARUCCIA ADDOLORATA MRCDLR69P64C336D, PEDONE
SALVATORE PDNSVT69H22A184I, elettivamente domiciliati in
ROMA, VIA DEI GRACCHI 39, presso lo studio dell'avvocato
ANNAMARIA FEDERICO, rappresentati e difesi dagli avvocati
IURI CHIRONI, COSIMO LUPERTO, giusti mandati a margine
della prima e della seconda pagina del ricorso;

- *ricorrenti* -

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 8018440587;

- *intimato* -

avverso il decreto n. 430/2013 della CORTE D'APPELLO di
POTENZA del 5.3.2013, depositato il 19/04/2013;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
26/11/2014 dal Consigliere Relatore Dott. MILENA FALASCHI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato in data 6 agosto 2012 presso la Corte d'appello di
Potenza, (Maria Teresa RIZZO, Francesco SERRANO, Maria DONATA
PALMA, Salvatore FERRARO, Donata RIZZO, Luigi RUGGERI, Davio
LECCI, Giuseppe GALATI, Fiorenzo LECCI, Maria Concetta MAGLIE,
Donato CARLUCCI e Maria Donata RIZZELLO), chiedevano la condanna del
Ministero della giustizia al pagamento del danno non patrimoniale derivato dalla
irragionevole durata della procedura concernente il fallimento della Bermon s.r.l.,
iniziata con dichiarazione di fallimento da parte del Tribunale di Lecce in data 11
dicembre 2000 e non ancora conclusasi alla data della domanda.

L'adita Corte d'appello, considerata ragionevole una durata di sette anni, riteneva
che fosse indennizzabile un ritardo di poco inferiore a tre anni e cinque mesi nei

confronti di ciascuno dei ricorrenti, dovendosi individuare l'inizio del procedimento per ciascun creditore nella data di redazione dello stato passivo, il 13.3.2002, in assenza di documentazione comprovante la data di deposito dell'istanza di insinuazione al passivo, e riteneva, altresì, che ai ricorrenti potesse essere liquidato un indennizzo di €. 2.500,00, per ciascun ricorrente. Peraltro, in applicazione delle disposizioni modificative della legge n. 89 del 2001, introdotte dal decreto-legge n. 83 del 2012, riteneva che l'ammontare dell'indennizzo liquidato in concreto nei confronti di Salvatore PEDONE non dovesse superare il valore della causa presupposta, e adottava il criterio della minor somma tra quella indicata come ammessa al passivo e quella liquidabile in astratto. Per la medesima ragione rigettava il ricorso quanto ad Antonella SERGI, assumendo non essere stata ammessa al passivo del fallimento.

Avverso detto decreto i ricorrenti in epigrafe indicati hanno proposto ricorso, affidato a quattro motivi.

L'intimato Ministero non ha svolto difese in sede di legittimità.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio ha deliberato l'adozione della motivazione semplificata nella redazione della sentenza.

Con il primo motivo viene denunciato l'omesso esame di un fatto decisivo relativamente alla posizione della SERGI, che – diversamente da quanto statuito dalla corte di merito - risultava essere stata ammessa allo stato passivo.

Con il secondo motivo i ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli artt. 2 della legge n. 89 del 2001 e 2056 cod. civ., nonché vizio di motivazione in merito, dolendosi del fatto che la Corte d'appello abbia determinato l'inizio del patema d'animo dallo stato passivo, mentre i lavoratori – ricorrenti fin dalla pronuncia della sentenza dichiarativa del fallimento erano entrati in agitazione.

Con il terzo motivo i ricorrenti denunciano la violazione dell'art. 2 legge n. 89 del 2001, dell'art. 2056 c.c., dell'art. 1 legge cost. n. 2 del 1999, dell'art. 6, par. 1 della CEDU, dell'art. 11 delle preleggi, e dell'art. 2 bis della legge n. 134 del 2012, anche per vizio di motivazione, per avere la corte applicato il decreto-legge n. 83 del 2012, modificativo della legge n. 89 del 2001, nonostante lo stesso non fosse, *ratione temporis*, applicabile al caso di specie.

Con il quarto motivo i ricorrenti denunciano ancora violazione dell'art. 2 della legge n. 89 del 2001, degli artt. 2056, 1223 e 1226 c.c., nonché vizio di motivazione, per avere l'adita Corte d'appello quantificato l'indennizzo in misura non sufficiente a risarcire il danno emergente e il lucro cessante effettivamente patiti dai ricorrenti, risultando in realtà, gli attuali valori dei crediti, raddoppiati.

All'esame dei motivi occorre premettere che la presente controversia non è soggetta, *ratione temporis*, all'applicazione delle disposizioni introdotte dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazione, dalla legge n. 134 del 2012, applicabili ai ricorsi depositati a decorrere dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione.

Del resto, alle disposizioni introdotte nel 2012 non può neanche riconoscersi natura di norme di interpretazione autentica, atteso che, se è vero che per alcuni aspetti vengono recepiti orientamenti della giurisprudenza di questa Corte mutuati dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, non vi è nulla nel decreto-legge n. 83 del 2012 che possa indurre a ritenere che il legislatore abbia inteso attribuire alle nuove disposizioni efficacia retroattiva, avendo anzi espressamente dettato una specifica previsione per la entrata in vigore della nuova disciplina.

Tanto premesso, il primo motivo di ricorso è fondato in quanto dalla documentazione prodotta in giudizio, in particolare dallo stato passivo del fallimento della Bermon s.r.l., la Sergi risulta essere stata ammessa a seguito di intervento tardivo per il credito derivante dal T.F.R. di €. 4.638,64, oltre spese,

per cui va accolto per avere la corte di merito errato nel non riconoscere a detta ricorrente il diritto all'indennizzo per equa riparazione.

Il secondo motivo è inammissibile prima che infondato.

In esso non viene contestata l'esattezza dell'accertamento di fatto operato dalla corte territoriale in ordine alla data del 13 marzo 2003 in cui è stato redatto lo stato passivo, dandosi atto di una omissione documentale dei ricorrenti in sede di deposito del ricorso relativamente alla data in cui sarebbe stata depositata l'istanza di insinuazione al passivo.

Il principio di diritto enunciato dalla corte territoriale, secondo cui la valutazione di ragionevolezza va riferita alla durata della singola causa di ammissione al passivo - al pari di un ordinario giudizio di cognizione - e non alla procedura concorsuale nella sua interezza, è corretta: con la conseguenza che il singolo creditore diventa parte solo con la proposizione dell'istanza L. Fall., ex art. 101, e non può cumulare con essa, ai fini del giudizio di equa riparazione, il precedente periodo di svolgimento della procedura concorsuale cui è rimasto estraneo.

Il terzo motivo è da accogliere.

Come già rilevato e come disposto dall'art. 55, comma 2, del decreto-legge n. 83 del 2012, modificativo della legge n. 89 del 2001, le previsioni nello stesso contenute si applicano ai ricorsi depositati dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del decreto, ovvero dall'11 settembre 2012.

Orbene, essendo stato il ricorso in questione depositato in un momento antecedente a tale data, nessuna delle nuove disposizioni può essere ad esso direttamente applicata, con la conseguenza che il decreto impugnato è errato nella parte in cui statuisce che, non potendo l'indennizzo superare il valore della causa, lo stesso deve essere liquidato nella minor somma tra la somma astrattamente riconosciuta spettante e quella in concreto ammessa al passivo della procedura.

Il quarto motivo di ricorso è infondato e tuttavia occorre correggere la motivazione del decreto impugnato.

Pur se formulato con un erroneo richiamo al decreto-legge n. 83 del 2012, poi convertito nella legge n. 134 del 2012, modificativo della legge n. 89 del 2001, *ratione temporis* non applicabile ai ricorsi proposti in data anteriore all'11 settembre 2012, il criterio liquidativo prescelto dal giudice di merito appare in linea con le soglie dettate tanto dalla giurisprudenza europea quanto da quella nazionale, ossia in €. 750,00 per i primi tre anni di ritardo ed in €. 1.000,00 per quelli successivi.

Nel caso di specie, dunque, la Corte d'appello non si è discostata dagli ordinari criteri di liquidazione dell'indennizzo, pur erroneamente evocando il disposto dell'art. 2-*bis* della legge n. 89 del 2001, introdotto dall'art. 55 del decreto-legge n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012.

Conclusivamente, accolto il primo ed il terzo motivo, respinti il secondo ed il quarto, il decreto impugnato deve essere cassato in relazione alle doglianze accolte.

Tuttavia, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito ai sensi dell'art. 384, secondo comma, c.p.c..

Infatti, accertata la irragionevole durata della procedura fallimentare in anni tre e mesi cinque, alla liquidazione dell'indennizzo può procedersi applicando il criterio adottato dalla Corte territoriale, depurato dall'erroneo abbattimento operato con riferimento al valore della posta in gioco.

Il Ministero della giustizia deve essere, pertanto, condannato al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti, della somma di €. 2.500,00, oltre agli interessi legali dalla domanda al soddisfo.

Va, inoltre, confermata la decisione impugnata relativamente alla liquidazione delle spese processuali del giudizio di merito.

Il Ministero deve essere condannato, altresì, alla rifusione del 50% delle spese del giudizio di cassazione, compensate per la restante quota, in considerazione del solo parziale accoglimento del ricorso.

P . Q . M .

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo del ricorso principale, rigettati il secondo ed il quarto;

cassa il decreto impugnato in relazione alle censure accolte e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della giustizia al pagamento, in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di €. 2.500,00, oltre ad interessi legali dalla domanda al saldo;

conferma la statuizione sulle spese del giudizio di merito;

condanna il Ministero alla rifusione del 50% delle spese del giudizio di cassazione – compensate per la restante quota - che liquida per l'intero in €. 900,00, di cui €. 100,00 per esborsi, oltre a spese forfettarie ed accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-2 Sezione civile, il 26 novembre 2014.

Il Consigliere estensore

Milena Staleschi

Il Presidente

Fulvio Belli

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Anna PANTALEO

[Signature]

DEPOSITATO IN CANCELLERIA

oggi, 19 MAR 2015



Il Funzionario Giudiziario
Anna PANTALEO

[Handwritten mark]